

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| - Avv. Patrizia CORONA | Presidente f.f. |
| - Avv. Giovanna OLLA' | Segretario f.f. |
| - Avv. Ettore ATZORI | Componente |
| - Avv. Stefano BERTOLLINI | Componente |
| - Avv. Giampaolo BRIENZA | Componente |
| - Avv. Francesco CAIA | Componente |
| - Avv. Bruno DI GIOVANNI | Componente |
| - Avv. Vincenzo DI MAGGIO | Componente |
| - Avv. Francesco FAVI | Componente |
| - Avv. Gabriele MELOGLI | Componente |
| - Avv. Francesco NAPOLI | Componente |
| - Avv. Alessandro PATELLI | Componente |
| - Avv. Giuseppe SACCO | Componente |
| - Avv. Francesco Emilio STANDOLI | Componente |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Messina (C.F- [OMISSIS]) difeso in proprio avverso la decisione del CDD di Messina resa il 15/10/2018 , notificato a mezzo PEC in data 30/11/2018.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Stefano Bertollini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

La vicenda trae origine dall'esposto della sig.ra [ESPONENTE], pervenuto in data 13.09.2016 al COA di Messina, la quale rappresentava di essersi rivolta all'Avv. [RICORRENTE] a seguito della morte del marito, sospettando un caso di malasanità, e questi ave-

va intrapreso arbitrariamente, nel suo interesse procedimento di mediazione, conclusosi negativamente e, successivamente, giudizio civile davanti al Tribunale di Messina (R.G. [OMISSIS]/2015) contro l'ospedale [OMISSIS] e l'ospedale di [OMISSIS], in assenza di mandato e falsificando la sua firma. L'esponente precisava di aver conferito mandato al legale limitatamente alla proposizione di un accertamento tecnico preventivo, allegando corposa documentazione all'esposto.

Il CDD dava avvio all'istruttoria preliminare, nel corso della quale l'iscritto faceva pervenire deduzioni difensive per poi deliberare l'apertura di un procedimento disciplinare per il seguente addebito: *"Violazione degli artt.9,10 e 50 del Codice Deontologico Forense per aver intrapreso, arbitrariamente, procedimento di mediazione, conclusosi negativamente e, successivamente il giudizio iscritto al n. [OMISSIS]/2015 dinanzi al Tribunale di Messina contro l'Ospedale [OMISSIS] di Messina e l'Ospedale di [OMISSIS] sin dall'ottobre 2015, in assenza di mandato e falsificando la firma della signora [ESPONENTE], di cui attestava l'autenticità e, quindi per avere posto in essere un comportamento scorretto e sleale travalicante il mandato conferito dalla Signora [ESPONENTE] limitato solo alla proposizione del ricorso per ATP. Fatti commessi a partire dall'ottobre 2015"*.

Alla seduta del 27.07.2018, assente l'incolpato, nonostante fosse stato regolarmente convocato, il CDD disponeva l'audizione dell'esponente, che nella seduta del 15.10.2018 confermava integralmente i fatti di cui all'esposto. All'esito del procedimento, il CDD di Messina riteneva provati i fatti contestati e sanzionava l'Avv. [RICORRENTE] con la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per il periodo di anni 1 (un anno) in quanto aveva intrapreso una serie di azioni e iniziative giudiziarie per le quali non aveva ricevuto mandato, attestando l'autenticità della firma apocriфа della sig.ra [ESPONENTE], in violazione dei principi di correttezza e leale concorrenza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, nonché di adempiere fedelmente al mandato ricevuto. Veniva, altresì, ritenuta integrata la violazione dell'art. 50 CDF (che sanziona l'introduzione e utilizzazione nel processo, non solo di prove false, ma anche di elementi di prova o documenti) così come la grave violazione del fondamentale dovere dell'avvocato di contribuire all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. Dal punto di vista soggettivo, il CDD riteneva sufficiente la *suitas* della condotta, come volontà consapevole dell'atto che si compie, altrimenti evitabile.

L'Avv. [RICORRENTE] propone ricorso in proprio e chiede al CNF di riformare la decisione impugnata, in ragione dell'insussistenza dell'illecito disciplinare, dell'assenza di responsabilità, in subordine, chiede l'applicazione della sanzione minima.

L'esponente impugna la decisione del CDD di Messina per i seguenti motivi:

a) vizio- difetto di valutazione compiuta letterale del compendio probatorio- difetto di

adesione ai dati letterali e libera valutazione interpretativa frutto di valutazione non rinvenute in via formale negli atti;

b) indebito utilizzo di terzo soggetto ([ESPONENTE]) per confezionare decisioni di sanzioni disciplinari a carico dell'Avv. [RICORRENTE];

c) difetto di esistenza della volontarietà dell'azione- difetto di integrazione dell'art. 4 CDF- nullità della sentenza- difetto di valutazione del compendio probatorio.

Le censure svolte dal ricorrente attengono, essenzialmente al merito della vicenda.

L'Avv. [RICORRENTE] sostiene di aver agito correttamente, in quanto gli era stata conferita una procura generale (e non speciale, limitata al solo accertamento tecnico preventivo), per cui ritiene la decisione illegittima, in ragione di una errata valutazione del compendio probatorio da parte del CDD che qualifica *“frutto di una propria invenzione che ha dello scandaloso”*. Il carattere generale della procura legittimava, a suo dire, non solo l'avvio di un'azione ex art. 696-bis c.p.c., bensì *“anche della successiva di merito e quindi in assenza di revoca del mandato l'avv. [RICORRENTE] aveva l'obbligo di procedere e tutelare le ragioni della cliente”*, in quanto *“solo nel caso di revoca del mandato l'avv. [RICORRENTE] avrebbe dovuto desistere”*. Esclude, pertanto, anche la violazione dell'art. 50 CDF, avendo agito correttamente e in buona fede, utilizzando il mandato generale ricevuto dalla cliente, la quale, peraltro, non gli aveva corrisposto alcun compenso, neppure per iniziale fase dell'ATP, e che non intendeva saldare quanto dovuto.

Lamenta, altresì, l'indebito utilizzo da parte del Giudice disciplinare di un soggetto terzo, l'esponente sig.ra [ESPONENTE], al fine di sanzionarlo ed allontanarlo dalle aule di Giustizia, in quanto l'Avv. [RICORRENTE] *“dà fastidio alla Massoneria di Messina, per cui “si inventano violazioni, quindi si sanziona, non c'è altro modo”*.

Eccepisce, infine, un difetto di volontarietà dell'azione, in quanto non aveva in alcun modo consapevolmente (ma neppure inconsapevolmente) introdotto nel processo atti o documenti falsi, considerato che la procura alle liti risultava generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione risulta essere infondata e va pertanto rigettata.

Le argomentazioni addotte dall'Avv. [RICORRENTE] non trovano allo stato alcun riscontro negli atti del procedimento.

L'esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare, chiarisce i termini e il perimetro dell'incarico affidato dalla [ESPONENTE] nell'interesse proprio e degli altri eredi.

La stessa esponente ribadisce di aver rilasciato la procura alle liti solo per il procedimento di ATP e non certo per altri giudizi, prova ne è che successivamente al deposito della relazione medica, la stessa comunica al proprio difensore il 16.6.2016, tra l'altro, di volersi

prendere una “*pausa di riflessione*”, riservandosi espressamente di avvalersi o meno di altri strumenti processuali.

Lo stesso Avv. [RICORRENTE], nel replicare al subentrato difensore della [ESPONENTE], dichiara di aver portato avanti le “*ragioni di tutela secondo mandato ricevuto*” senza però specificare né tantomeno produrre le relative procure per i giudizi promossi successivamente all’ATP.

Sempre l’Avv. [RICORRENTE] nell’inviare le deduzioni al COA e al CDD di Messina, sostiene di aver raccolto le firme per le procure innanzi a testimoni dei quali non è mai stata richiesta l’escussione da parte dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare celebrato in assenza dell’incolpato. Quanto inviato dallo stesso Avv. [RICORRENTE], allegato alla mail del 2 maggio 2017 rimessa al CDD, è la sottoscrizione di una presunta ratifica di altre precedenti procure che nulla dimostra circa l’avvenuta o meno sottoscrizione delle necessarie procure alle liti che, laddove fossero effettivamente state rilasciate, avrebbe ben potuto l’[RICORRENTE] offrire in visione.

La stessa esponente nell’audizione del 15.10.2018 innanzi alla Sezione del CDD, conferma in ogni sua parte l’esposto nell’assenza dell’incolpato regolarmente citato e non comparso.

Certamente devono quindi intendersi integrate le violazioni contestate avendo l’incolpato utilizzato la procura già rilasciata per gli altri procedimenti ovvero averne incardinati senza la necessaria procura alle liti.

La rilevanza deontologica del comportamento contestato dall’Avv. [RICORRENTE], rileva già sotto il profilo della violazione dei doveri generali di dignità, probità, decoro, indipendenza e fedeltà di cui agli artt. 9 e 10 CDF: il comportamento sleale e scorretto dell’iscritto, peraltro, risulta altresì in violazione dei doveri di informazione (art. 26 CDF) e di corretto adempimento al mandato (art. 27 CDF).

La recente giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha rammentato che l’obbligo di diligenza da osservare nell’adempimento dell’incarico impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento, ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, rappresentando tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato (CNF 34/2021), l’onere della prova della condotta incombe sul professionista, in quanto deve ritenersi insufficiente il rilascio da parte del cliente di procure necessarie all’esercizio dello *ius postulandi*.

Di tutta evidenza la presenza dell’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare sufficiente ad integrare le violazioni contestate (CNF Sent. 127/2021- CNF Sent. 85/2020) del dovere di verità violato (CNF Sent. 100/2019).

Quanto alla sanzione inflitta, anch'essa appare congrua e ben motivata. L'art. 3 del CDF richiede che la sanzione sia determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati e, ai sensi dell'art. 21 CDF, è unica anche nel caso di contestazione di molteplici addebiti e deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento tenuto dall'incolpato avuto riguardo delle circostanze, del pregiudizio all'immagine della professione forense e dei precedenti disciplinari.

Per giurisprudenza consolidata, la sanzione deve essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa per cui vanno scelte tra quelle previste dall'art. 22 CDF (Cass. S.S. U.U. 8777/2021).

La sanzione inflitta ha tenuto conto di una valutazione unitaria del comportamento del professionista, in ragione delle gravità delle condotte e del comportamento tenuto.

Nell'ottica del bilanciamento delle circostanze soggettive e oggettive, le quali concorrono tutte alla valutazione del comportamento complessivo dell'incolpato.

P.Q.M

Visti gli artt. 36 e 37 L. 247/2012 e gli artt. 59e segg. R.D. 22/01/1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazioni su riviste giuridiche, supporti informatici o mediante reti di comunicazione elettroniche, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2022;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria